

CIRCOLARE INFORMATIVA

MAGGIO 2022

ENTRO	SCADENZE
Lunedì 16 Maggio	<p><u>Sostituti d'imposta</u></p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni, redditi di lavoro dipendente, assimilati al lavoro dipendente e lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente (mod. F24; obbligo di modalità telematiche per i titolari di partita IVA).</p> <p>Codici tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni</p>
	<p><u>Contribuenti Iva mensili</u></p> <p>Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente (mod. F24 con modalità telematiche).</p> <p>Codice tributo: 6004 - Versamento Iva mensile aprile</p>
	<p><u>IVA – liquidazione periodica – soggetti trimestrali</u></p> <p>Versamento dell'IVA a debito presso gli istituti o le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l'utilizzo del mod. F24</p> <p>codice tributo: 6031 – versamento iva trimestrale</p>
	<p><u>INPS – Contributi artigiani e commercianti</u></p> <p>Scade il termine per il versamento della terza rata 2020 dei contributi fissi INPS. Per il versamento si utilizza il mod. F24.</p>

	<p><u>INPS – Contributi gestione separata</u></p> <p>Pagamento, da parte dei soggetti committenti, dei contributi relativi alla gestione separata INPS dovuti sui compensi corrisposti nel corso del precedente mese. Per il versamento si utilizza il mod. F24.</p>
	<p><u>INPS – Contributi personale dipendente</u></p> <p>Pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese, mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l'utilizzo del mod. F24.</p>
<p>Giovedì 19 Maggio</p>	<p><u>Regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente</u></p> <p>I contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi possono, entro il 19 maggio, procedere alla regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 19 aprile 2022, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)</p> <p>Codici Tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef • 1990 - Interessi sul ravvedimento – Ires • 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva • 1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap • 1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale • 1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 • 4061 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – SANZIONE • 4062 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi - art. 1, c. 491, l.n. 228/2012 – INTERESSI • 4063 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – SANZIONE • 4064 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity - art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI • 4065 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – SANZIONE • 4066 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi - art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – INTERESSI • 8901 - Sanzione pecuniaria Irpef • 8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef • 8904 - Sanzione pecuniaria Iva • 8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta • 8907 - Sanzione pecuniaria Irap • 8918 - Ires - Sanzione pecuniaria • 8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

<p>Mercoledì 25 Maggio</p>	<p><u>Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione INTRASTAT</u></p> <p>Gli Operatori intracomunitari con obbligo mensile sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE con modalità esclusivamente telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.</p> <p>Categorie contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc.; • Lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali; • Società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati; • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società; • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.
<p>Martedì 31 Maggio</p>	<p><u>Imposta di bollo fatture elettroniche I trimestre: versamento</u></p> <p>I soggetti passivi IVA che trasmettono le fatture elettroniche tramite lo SDI:</p> <p>a) con codice "Natura"</p> <ul style="list-style-type: none"> - N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a IVA); - N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA); - N4 (operazioni esenti IVA); <p>b) con somma degli importi delle operazioni presenti maggiore di 77,47 euro</p> <p>c) non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo</p> <p>devono versare l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.</p> <p>Codice Tributo: 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;</p>
	<p><u>Invio comunicazione liquidazione periodica 1° trimestre 2022 – LIPE</u></p> <p>I soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) devono procedere alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel primo trimestre solare del 2022, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p> <p>La modalità di comunicazione è da effettuarsi esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.</p>

